




**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento n. 6 Agricoltura  
Foreste e Forestazione  
U.O.  
D.D.G. 4820/2013

x *uff. Tecnico*  
Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0088822 del 13/03/2014



**Spett.le Comune di BIANCO**  
**Piazza 5 Martiri**  
**89032 Bianco (RC)**



**OGGETTO: D.D.G. n°4820/2013.**

**Piano Strutturale Comunale e annesso REU – Procedura V.A.S. – Avvio Consultazioni preliminari – (art. 13, comma 1 – D. Lgs/2006 ed art. 23, comma 1 RR 3/2008 e ss.mm.ii.).**

Con riferimento alla nota n° 1680 del 25/02/2014, acquisita agli atti al n.81002 del 07/03/2014 relativa alla Procedura di cui in oggetto, in allegato alla presente, si trasmette la nota circolare n. 0143921 del 29/04/2013, già inviata a Codesto Spettabile Comune.

In merito alle problematiche sugli usi civici, già richiamati nella nota sopra citata si specifica ulteriormente che:

- Il procedimento sopra indicato si inquadra nell'attività regolata dall'art. 12 della legge regionale n° 18/2007;
- Il comma 4 di tale articolo prevede che : ***“ Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano....”*** ;
- l'art. 5 della legge regionale citata dispone che i Comuni, nel rispetto del regolamento regionale, emanano il regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate;
- allo stato la Regione non ha promulgato il Regolamento regionale attuativo della L.R. prima citata. Ne consegue che i Comuni non hanno potuto adottare alcun proprio regolamento;
- il comma 2 dell'art. 4 della L.R. n° 18/2007 prevede che ***“ Sino all'approvazione del regolamento regionale continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26/02/1928, n° 332,... ”***

Alla luce di quanto sopra precisato, si dovrà preliminarmente procedere a detto adempimento così per come disposto dagli articoli 29 – 35 – 39 e 42 del R.D. n° 332/28 e a quelli di cui agli art. 11 e 25 della legge nazionale n° 1766/1927, al fine di conoscere la situazione reale ed attuale degli stessi, sulle particelle interessate dagli interventi.


Infine si coglie l'occasione per precisare che, gli organi competenti a svolgere tali adempimenti, (*accertamento sulla esistenza del vincolo di uso civico e al cambio di destinazione d'uso*) previo formale richiesta, sono il Commissario Regionale agli Usi Civici delle Calabrie con sede in Catanzaro e/o la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione – Servizio Usi Civici e non già l'Amministrazione Comunale, e che le spese peritali ai sensi dell'art. 39 della Legge 1766/27 e art. 7 del R.D. n° 332/28 e art. 12 della Legge 1078 del 10/07/1930 sono a carico dei richiedenti.

E' opportuno anche tenere in considerazione eventuali alberi monumentali presenti, ai sensi della LR.n. 74/2009 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria", e dell'indagine svolta in passato dal Corpo Forestale dello Stato.

Concludendo, si coglie l'occasione per comunicare che di recente il Consiglio Regionale ha approvato il Q.T.R.P. che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

Cordiali Saluti

  
Il Dirigente  
Ing. Carmelo SALVINO




## REGIONE CALABRIA

Dipartimento 6  
Agricoltura, Foreste e Forestazione

### IL DIRIGENTE GENERALE

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0143921 del 29/04/2013



A tutti i Comuni della Regione Calabria

All'Amm.ne Prov.le di Catanzaro  
Piazza L.Rossi, 5 - 88100 Catanzaro

All'Amm.ne Prov.le di Crotone  
Discesa Castello - 88900 Crotone

All'Amm.ne Prov.le di Vibo Valentia  
Via Cesare Pavese  
loc. Bitonto - 88900 Vibo Valentia

All'Amm.ne Prov.le di Reggio Calabria  
Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria

All'Amm.ne Prov.le di Cosenza  
Piazza XXV Marzo, 5 - 88100 Cosenza

All'ANAS Compartimento di Catanzaro  
Via E. De Riso, 5 - 88100 Catanzaro

All'ENEL Distribuzione  
Via Buccarelli, 53 - 88100 Catanzaro

Al Dipartimento Ambiente  
Via Isonzo, 414 - 88100 Catanzaro

Al Dipartimento Urbanistica  
Via Isonzo, 414 - 88100 Catanzaro

Al Dipartimento Attività Produttive  
Viale Cassiodoro - Palazzo Europa  
88060 Santa Maria di Catanzaro

Al Dipartimento Lavori Pubblici  
Via F. Crispi - 88100 Catanzaro

All'Autorità di Bacino Regionale  
Dipartimento Lavori Pubblici  
Via F. Crispi - 88100 Catanzaro

Alla SNAM RETE GAS  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese (MI)

**Oggetto:** L.R. 19/2002 Linee guida della pianificazione regionale e ss. mm. ed ii.  
☐ Piano Strutturale Comunale PSC ☐ Redazione Rapporto preliminare ambientale ai fini  
della procedura di VAS di cui al comma 1 dell'art.13 del D.lgs. 152/06 e al comma 1  
dell'art.23 del R.R. 3/08. **CIRCOLARE ESPLICATIVA**.

Pervengono allo scrivente Dipartimento richieste di parere sui redigenti PSC e sulle  
procedure di VAS di cui alle normative in oggetto richiamate.

A tal fine si ritiene opportuno segnalare il quadro normativo di riferimento che  
deve essere tenuto in considerazione, rispetto agli impatti con l'assetto idrogeologico e  
alle aree forestali.

IL DIRIGENTE



Preliminarmente si pone in evidenza che il quadro principale di riferimento normativo è quello della recente Legge Regionale n.45/2012 *"Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"*, in tema di pianificazione forestale intesa come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo del Comune e di altri enti nonché di privati, ricadenti nel campo di applicazione delle PMPF vigenti in Calabria, in conformità al disposto art.7, ed in armonia con i principi sanciti all'art.2 del medesimo testo di legge.

Tale norma prevede l'adozione di una serie di strumenti regolamentari e che sono in via di definizione.

Per gli effetti del DPR n.11 del 15 gennaio 1972 e n.616 del DPR 26 luglio 1977, riguardanti il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di agricoltura e foreste, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n.267 del 5 maggio 2008, al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, è stata attribuita la delega relativa alla gestione del vincolo idrogeologico e del vincolo forestale di cui al R.D. 3267/23 e al R.D. 1126/26.

Con Deliberazione n. 450 del 27 giugno 2008, la Giunta Regionale, dal suo canto, ha approvato le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), valide su tutto il territorio regionale, sostituite integralmente dalle susseguenti PMPF, allegate alla D.G.R. 20 maggio 2011 n.218.

Le PMPF sono applicabili ai terreni e ai boschi di proprietà di privati, di Comuni, della Regione, dello Stato, e di altri Enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/23, altresì ai terreni boscati non sottoposti a vincolo idrogeologico. Le stesse costituiscono strumento per la:

- a. tutela dell'assetto idrogeologico (L. 183/89, R.D. 3267/23 e RD 1126/26);
- b. salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/94);
- c. tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (L. 394/91, D.Lgs. 42/04, D.Lgs. 152/06);
- d. tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (DPR 357/97, DPR 120/03, L. 157/92).

Si segnala che le P.M.P.F., fino all'adozione dei Regolamenti di cui alla Legge Regionale n.45/2012, continuano a mantenere la loro efficacia.

In relazione al Vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23 lo stesso ha carattere di natura tutoria. A questo proposito si segnala che gli atti relativi all'applicazione dello stesso, in vero la delimitazione delle zone soggette a vincolo, sono riportate sulla mappa catastale scala 1:25.000, costituente il documento probatorio del vincolo, depositata presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico, e che ad ogni buon fine le stesse sono comunque disponibili, in formato cartaceo ed in scala 1:25.000, presso lo scrivente Dipartimento.

Per tali zone, il redigente Piano o altra procedura, deve tenere in considerazione la vulnerabilità idrogeologica e contestualmente prevedere misure di mitigazione da mettere in campo, ovvero precise indicazioni atte ad evitare, che per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo possano con danno pubblico subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità o provocare il perturbamento del regime delle acque.

Alla stessa stregua, è opportuno verificare l'esistenza sul territorio comunale di aree sottoposte al vincolo inibitorio di cui al disposto art.54 del R.D. 3267/23., atteso che lo stesso vieta la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestali di carattere intensivo ed estensivo, e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art.1 del citato testo di legge, e di cui al Capo V della Legge Regionale n.45/2012.

L'esistenza delle aree rimboschite nell'ambito del territorio comunale appartenenti al patrimonio pubblico e privato, può essere verificata attraverso la ricerca di atti di occupazione terreni ovvero Verbali di riconsegna degli stessi, Piani di Coltura e Conservazione, sia presso gli uffici comunali, sia presso il Corpo Forestale dello Stato, l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.), il Consorzio di Bonifica competente territorialmente e l'ARSSA, che hanno, nel corso del tempo gestito, rispettivamente tale patrimonio.

Si rappresenta altresì, che, ai sensi del disposto art.10 della Legge 353/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E'



comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dall'autorità competente. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Così come nella formazione del documento di pianificazione territoriale, devono essere considerati gli Usi Civici disciplinati dalla Legge n.1766/1927 e dal Regolamento attuativo n.332/1928, nonché la possibile presenza sul territorio, di produzioni agroalimentari di qualità quali Produzioni Biologiche, DOP e IGP, quindi Specialità Tradizionali Garantite (STG), opportunamente normate da appositi disciplinari; in presenza di siffatta produzione gli interventi di trasformazione del suolo dovranno essere tali da non compromettere le produzioni secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 834/2007 (Produzioni Biologiche), dal Reg. (CE) 510/2006 (DOP e IGP), e dal Reg. (CE) 509/2006 (Specialità Tradizionali Garantite).

Si segnala ancora, che la trasformazione di zone in cui si riscontra la presenza di alberi di olivo, è subordinata alle prescrizioni impartite dalla L.R. n. 48 del 30 ottobre 2012.

Da quanto sopra esposto si ritiene che i redigenti piani e/o le altre procedure devono contenere le relative tavole e la specificazione delle norme attuative per gli interventi ricadenti nelle zone sopra specificate.

Per completezza di esposizione considerando che le attività agro-forestali, attraverso pratiche di gestione sostenibile, possono incidere positivamente sul presidio del territorio e sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto, al fine del perfezionamento del Rapporto Ambientale per la procedura VAS, si rimanda alle Linee Guida di iniziativa congiunta promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale.

Per semplificare il procedimento si rende evidente inoltre, che l'eventuale convocazione di Conferenza dei Servizi indetta per l'acquisizione di contributo preliminare, ai fini della redazione del documento di scoping, deve essere inviata a questo Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione - Via E.Molè - 88100 Catanzaro, legittimato ad esprimere il parere dell'Ente.

- Prof. Giuseppe ZIMBALATTI -

